

## TRIBUNALE RAVENNA

(ORDINANZA)  
13 AGOSTO 1994

PRESIDENTE: AGNOLI

PARTI: POLIGRAFICI

EDITORIALE S.P.A.

*(Avv. Trevisan, Cuonzo, Spizzuoco)*

EDITRICE LA STAMPA S.P.A.

*(Avv. Pastore, Ridolfi)*

COOPERATIVA EDITORIALE GIOR-

NALI ASSOCIATI

*(Avv. Maresi, Maresi)***Concorrenza •****Concorrenza sleale per  
vendita sotto costo •****Vendita abbinata di  
quotidiani • Prezzo****cumulativo di L. 1.300 •****Illegittimità • Sussistenza***La pratica di vendita sotto  
costo, in quanto alteratrice del  
corretto funzionamento del  
mercato, è comunque illecita**quali che siano i motivi e i fini  
per cui viene posta in essere.*

**I**l Presidente designato. A scioglimento della riserva presa al termine dell'udienza 12 agosto 1994 nel procedimento di ricorso per provvedimento d'urgenza *ante causam* proposto dalla Poligrafici Editoriale S.p.A. nei confronti della Editrice La Stampa S.p.A. e della Cooperativa Editoriale Giornali Associati;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto;

— Il primo problema posto è quello della competenza territoriale del giudice adito, che va affermata in base al combinato disposto degli artt. 20 e 669-ter cod. proc. civ., in quanto, trattandosi di procedimento d'urgenza per la cessazione di attività di concorrenza sleale riguardante la vendita congiunta dei giornali La Stampa e Il Corriere di Ravenna (e non anche, come sembrerebbe ipotizzarsi nella comparsa di risposta della CEGA, altri giornali diffusi in zone limitrofe) l'attività asseritamente pregiudizievole sulla quale dovrebbe incidere il provvedimento cautelare richiesto (Cass. 12 febbraio 1990, n. 1019) è costituita esclusivamente dalla vendita congiunta dai due giornali in questione effettuate nell'ambito territoriale ravennate, restandovi del tutto estranea quella (non contestata) di formazione e pubblicazione dei giornali stessi, sicché Ravenna è non solo il luogo nel quale stava, secondo l'assunto di parte ricorrente, per verificarsi e già è verificato il danno, ma anche quello di svolgimento della condotta asseritamente illecita e dannosa;

— Va ulteriormente aggiunto, tanto ai fini della competenza quanto ad ogni altro, che in questa sede gli accordi interni intervenuti fra l'Editrice La Stampa e la CEGA hanno rilievo solo nei limiti in cui servano ad individuare l'esatta natura dell'operazione realizzata e la posizione rispetto alla stessa delle parti contraenti, dal momento che ciò che interessa alla ricorrente è esclusivamente l'attività di vendita di fatto svolta dalle controparti, o anche solo da una di esse, ma col concorso determinante e necessario dell'altra, a condizioni ritenute non conformi alla correttezza commerciale nei confronti dei giornali concorrenti, essendo, quindi, indifferente che l'iniziativa vada attribuita in via primaria all'una piuttosto che all'altra, in quanto in ogni caso l'attività stessa non sarebbe realizzabile senza l'opera di entrambe, pur, se non si potrà non tenere conto anche della circostanza, emergente dalle carti processuali, che tale attività di vendita congiunta di due quotidiani al prezzo di uno costituisse negli ultimi tempi una caratteristica dell'attuale politica aziendale dell'Editrice La Stampa, che l'ha, difatti, attuata non solo a Ravenna, ma anche a Trieste e in altre località della Romagna;

— La società ricorrente attribuisce alle controparti una condotta inquadabile nel cosiddetto « *dumping* interno », una forma di concorrenza da considerarsi oggettivamente illecita alla luce sia della legge 5 aprile 1950 n. 295, che ha ratificato e reso esecutivo in Italia il protocollo del GATT di condanna della pratica del *dumping* a livello internazionale (e dei successivi protocolli di emendamento) e dell'art. 91 del trattato CEE, sia della fondamentale sentenza della Cass. 21 aprile 1983 n. 2743, secondo la quale: « L'offerta di beni o di servizi a prezzi inferiori a quelli praticati dalle imprese concorrenti, con conseguente sviamento ed accaparramento della clientela, rientra nella lecita competizione di mercato allorché si mantenga nei limiti di una normale competizione, con l'applicazione di ribassi effettivi, conseguenti ad una diminuzione del profitto d'impresa ovvero ad una reale riduzione dei costi, ma diventa illecita, venendo ad integrare un'attività di concorrenza sleale, in quanto non conforme ai principi della correttezza professionale, quando si concreta nella pratica del cosiddetto *dumping* interno, mediante il sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi, non giustificato dalle obiettive condizioni della produzione, poiché con ciò, da un lato, viene ad essere subdolamente ed illusoriamente fuorviato il giudizio del consumatore, e dall'altro vengono ad essere infrante le regole su cui gli operatori economici confidano, affrontando il mercato nella misura consentita dalla produttività del sistema e dalle generali condizioni obiettive della produzione »;

— In effetti il principio, pienamente condiviso da questo giudicante, affermato dall'appena menzionata sentenza non può non trovare puntuale applicazione anche nella fattispecie, nella quale la circostanza della vendita dei due quotidiani in tandem e al prezzo di uno (L. 1.300), è pacifica fra le parti e d'altronde costituisce nell'ambito ravennate fatto notorio proprio a seguito della vasta campagna pubblicitaria posta in essere dalle convenute, che hanno propagandato la loro iniziativa anche con giganteschi manifesti murali recanti la scritta « da oggi il vostro quotidiano sono due », così realizzando un evidente caso di vendita sottocosto, essendo notorio, anche per le frequenti doglianze svolte al proposito dagli editori di giornali finché il prezzo di vendita dei quotidiani è stato fissato per legge, che quello di L. 1.300 è appena sufficiente a garantire la copertura delle spese e, se pure, un minimo margine di guadagno, come dimostra anche il fatto che alcuni quotidiani lo hanno, da quando si è passati al regime del prezzo libero, elevato, anche se di poco (i casi di riduzione sono scarsamente significativi, in quanto svolti a titolo promozionale e, quindi, sempre limitati nel tempo e spesso dovuti a circostanze eccezionali, come la necessità di recuperare i propri tradizionali lettori dopo una crisi aziendale o un protratto periodo di assenza del mercato); d'altro canto il margine di guadagno diminuisce ulteriormente se si tiene conto del fatto che la vendita di due giornali insieme invece di uno comporta il riconoscimento all'edicolante di un maggior compenso (L. 30 a copia) con ulteriore aumento dei costi;

— È ben vero che il problema della vendita sottocosto si porrebbe in termini diversi se si tenesse distinta la posizione del « Corriere di Ravenna » da quella della « Stampa » in quanto dalle odierne produzioni delle parti convenute è risultato che l'Editrice La Stampa riceve dalla CEGA per ogni copia venduta in abbinamento col « Corriere » un compenso variabile fra meno di 200 e poco di di L. 300, che evidentemente potrebbe lasciare al Corriere un sia pur modestissimo margine di guadagno o, quanto

meno, una situazione di pareggio o di perdite contenute e sostenibili in attesa di tempi migliori, ma, come si è detto, la posizione va valutata unitariamente, risultando proprio dalle deduzioni delle convenute che il rapporto contrattuale Editoriale Stampa-CEGA non si esaurisce affatto nella semplice fornitura di copie, ma ha natura assai più complessa, prevedendo il permanere di un concreto interesse della prima (che, fra l'altro, ha concesso l'esclusiva di vendita del proprio quotidiano alla seconda, che a sua volta si impegna a vendere il Corriere solo unitamente alla Stampa, come risulta anche dall'apposita indicazione impressa su ogni copia del Corriere) alle modalità di attuazione della vendita dei due giornali in tandem (è, peraltro, evidente che l'Editrice La Stampa non fornirebbe più alla CEGA il proprio giornale a prezzo così ridotto e tanto meno rinuncerebbe a provvedere alla sua vendita diretta sul mercato ravennate se non avesse la certezza della vendita in tandem); ne consegue che, come già detto, non è possibile separare le due posizioni a che il riferimento deve sempre essere unitariamente alla Stampa e al Corriere;

— Si è obiettato da parte delle convenute che è comunque mancata da parte della ricorrente la dimostrazione della vendita sottocosto anche da parte dell'Editrice La Stampa, ma, anche prescindendo o ritenendo insufficiente il notorio, non si può prescindere da due circostanze particolarmente significative: il « Corriere di Ravenna » ha preso il posto, sostanzialmente continuandolo anche nella grafica e nei contenuti, di un altro quotidiano, la « Gazzetta di Ravenna », che, pur vendendo al prezzo « normale », è stata costretta a cessare le pubblicazioni a causa del grave dissesto economico del suo editore (e poco importa, ai fini che qui interessano, se il dissesto dell'editore sia stato determinato anche da vicende estranee alla vita del giornale, essendo comunque risultato che il suo organo di stampa ravennate non era in grado di sostenersi senza sovvenzioni derivanti da altre attività del proprio editore); la « Stampa » (e l'argomento appare decisivo) nelle zone di sua tradizionale diffusione e dovunque non ha in corso l'operazione, « da oggi il vostro quotidiano sono due » è in vendita a prezzo pieno e non a quello di 650-700 la copia (e tanto meno a quello di L. 346, attualmente richiesto, secondo quanto da lei stessa asserito, alla CEGA), che, se redditizio e, quindi, protraibile nel tempo, le consentirebbe di sbaragliare tutti i suoi concorrenti di livello nazionale, passando dal terzo al primo posto nella classifica dei grandi quotidiani e assicurandosi così su tutto il territorio una posizione di assoluta preminenza anche ai fini della maggiore acquisizione di inserzioni pubblicitarie di livello nazionale, che costituirebbe, secondo la tesi svolta dal suo difensore, il fine del tentativo di una propria maggiore diffusione in ambiti diversi da quelli di tradizionale penetrazione;

— Risulta dalla sopra richiamata sentenza della Cassazione che la pratica del *dumping* interno, in quanto alteratrice del corretto funzionamento del mercato, è comunque illecita quali che siano i motivi e i fini per cui viene posta in essere, ma nella fattispecie emerge anche con evidenza che, se l'operazione può essere stata per il « Corriere » di semplice sopravvivenza grazie ai prezzi stracciati praticatigli dall'Editrice La Stampa, per quest'ultima rappresenta invece un tentativo se non di buttare fuori mercato, di accaparrarsi vasti settori della sua tradizionale clientela con metodi illeciti (tale essendo per definizione la concorrenza sleale), un quotidiano, come quello edito dalla Poligrafici Editoriale S.p.A., che, pur non essendo strettamente locale, non dispone di altri vasti bacini di utenza che gli consentano, al contrario di quanto può fare la Stampa, di sostenere

a lungo una vendita sottocosto del proprio prodotto, come dimostra, ancora una volta, la circostanza essenziale che nelle località dove non ha in corso similari operazioni (che, a quanto risulta da altri provvedimenti giurisdizionali, costituiscono da qualche tempo in qua, come si è detto, la prassi — scorretta — della politica economica del quotidiano torinese) continua a vendere a prezzo pieno; il caso è, quindi, esattamente identico alle illecite manovre concorrenziali che in altri paesi vanno sotto il nome di *predatory price* o di « Behinderungswettbewerb » e che nel campo giudiziario trovano il loro classico precedente già nel 1931 col caso Benrather Tankstelle;

— Nella fattispecie, inoltre, a differenza di quanto avvenuto in altre città (e ad opera di altri giornali di livello nazionale), il lettore non riceve un giornale con un maggior numero di pagine rispetto a quelli della concorrenza, ma due giornali, ognuno dei quali conserva un proprio editore, un proprio bilancio, una propria autonoma redazione, un proprio stampatore e (particolare di non modesta importanza nell'ambito di una operazione di *dumping*) proprie distinte e sperequatissime (quelle praticate dal Corriere risultano addirittura al limite del simbolico) tariffe per le inserzioni pubblicitarie; nemmeno poi ricorrere nella fattispecie (pur se il particolare non può certo essere ritenuto decisivo in un senso o nell'altro) l'integrazione fra due testate, una delle quali si limiti alla pubblicazione di notizie di carattere esclusivamente locale, sicché si possa configurare come cronaca locale del giornale nazionale, dal momento che anche il Corriere di Ravenna ha avuto la dignità di non ridursi al livello di bollettino localistico e mantiene pagine e servizi di ambito nazionale e internazionale, per cui vi è anche una duplicazione, indubbiamente interessante per il lettore, di notizie e di commenti;

— A nulla infine rileva, se esatto, il fatto, riferito dalle resistenti in termini contestati dalla ricorrente, che altri giornali, addirittura editi da società consorelle dell'attuale ricorrente, praticano forme di *dumping* interno identiche od equivalenti a quelle oggetto del presente procedimento, in quanto, se così è, sarà facoltà ed onere dei controinteressati fare valere nelle competenti sedi giudiziarie i propri diritti, pur se si deve precisare, per differenziare le diverse ipotesi, che la vendita, destinata, a quanto risulta, a protrarsi indefinitamente nel tempo, di due distinti quotidiani al prezzo di uno, va tenuta ben distinta dalle iniziative promozionali (concorsi a premi, fornitura di libri, opuscoli ed oggettini vari) che hanno natura occasionale e una durata limitata nel tempo);

— Si può osservare che le svolte considerazioni conserverebbero in pieno il loro valore (appare opportuno precisarlo, risultando dagli atti che in altre località si sono tentate, dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria, variazioni rispetto al sistema di *dumping* interno fino ad oggi praticato nell'ambito ravennate) anche nel caso di un parziale aumento di prezzo, che tuttavia non valesse a renderlo sia pure modestamente remunerativo, o di fornitura gratuita di uno dei due giornali (situazione che anzi aumenterebbe l'illiceità di quella in atto) o (e si tratterebbe di mera finzione) soltanto a richiesta dell'acquirente;

— Così accertata l'esistenza del *fumus*, nessun dubbio può sussistere, nonostante le molte parole spese dalle parti anche nella discussione orale al riguardo, circa l'esistenza del *periculum in mora*, ivi compreso l'estremo della sua irreparabilità, sempre presente quest'ultimo nei casi di sviamento della clientela, stante la grandissima difficoltà sia di valutazione, e, quindi, di risarcibilità di un danno destinato quasi sempre a protrarsi

nel tempo e ad avere manifestazioni ed effetti collaterali di ardua individuazione (si pensi, con riferimento proprio alla fattispecie, alle inserzioni pubblicitarie, il cui maggiore o minore flusso può essere attribuito alle cause più varie) sia del recupero della clientela smarrita, specie quando si tratti di lettori di giornali;

— In realtà le convenute non si limitano a negare l'irreparabilità del danno, ma anche, e soprattutto, negano l'esistenza di un danno, o quanto meno, che la ricorrente abbia soddisfatto il relativo onere probatorio a suo carico, ma dimenticano che in questa sede si tratta non tanto di dimostrare l'esistenza di un danno già realizzato, quanto la potenzialità di danno di una certa condotta, da ritenersi necessariamente insita in qualunque azione di concorrenza, evidentemente diretta ad acquisire nuovi clienti sottraendoli ai concorrenti e che diviene giuridicamente rilevante qualora si tratti di concorrenza condotta con mezzi non consentiti; poco importa, quindi, che la diminuzione dei lettori del quotidiano della società ricorrente si sia o no a tutt'oggi verificata, dal momento che il protrarsi dell'azione di vendita di due giornali in tandem al prezzo di uno la rende tuttora possibile e addirittura probabile proprio a causa della sua continuità, tanto più che notoriamente il mercato dei lettori di giornali presenta, tranne che in casi eccezionali e quasi sempre destinati a prontamente ridursi (se n'è avuto un recente esempio con la « Voce »), notevoli vischiosità ed è notoriamente lento ad abbandonare il quotidiano tradizionale, reso gradito dall'abitudine, per passare a nuove iniziative; caratteristica quest'ultima che toglie pregio all'ulteriore rilievo delle convenute, secondo le quali la troppo lunga attesa nel proporre il ricorso contrasterebbe con l'asserita urgenza, sia perché, per i motivi indicati un'attesa di quattro mesi per valutare le iniziative da prendere e la loro possibilità di successo appare tutt'altro che eccessiva, sia perché l'urgenza va valutata innanzitutto in riferimento ai purtroppo lunghissimi tempi di svolgimento del processo civile; d'altra parte appare ragionevole che la Poligrafici, avendo in corso avanti al Tribunale di Trieste identica iniziativa nei confronti dell'Editrice La Stampa per un altro proprio giornale, ne abbia atteso, prima di mettere altra carne al fuoco, l'esito;

— È poi appena il caso di rilevare che nessun rilievo giuridico hanno le argomentazioni relative alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla pluralità dell'informazione, perché, pur se si tratta di risultati meritevoli di essere perseguiti, ciò non autorizza a farlo con mezzi non consentiti;

— Va, quindi accolta la richiesta di inibire alle resistenti la ulteriore prosecuzione della vendita abbinata (o più in generale della fornitura) dei quotidiani La Stampa e Corriere di Ravenna al prezzo di L. 1.300 o comunque a prezzo non remunerativo alla stregua di quanto sopra indicato, mentre non vi è ragione di anticipare a questa sede d'urgenza l'ordine di pubblicazione della inibitoria, in quanto, trattandosi di porre rimedio ad un danno potenziale e non, come si è detto, ad un danno di cui sia già stata accertata l'esistenza allo stato attuale, la cessazione dell'offerta in tandem è di per sé idonea ad elidere l'indicata potenzialità dannosa;

— Non si deve in questa sede provvedere alle spese, che saranno liquidate unitamente a quelle del giudizio di merito;

P.Q.M. — visti gli artt. 700, 669-ter ss. cod. proc. civ.;

Inibisce alla Editrice La Stampa S.p.A. e alla Cooperativa Editoriale Giornali Associati di proseguire nella vendita o comunque alla fornitura

abbinata dei quotidiani La Stampa e il Corriere di Ravenna al prezzo complessivo di L. 1.300 o comunque a prezzo non remunerativo in quanto pratica concorrenziale illecita ai sensi dell'art. 2598, n. 3 cod. civ.;

Assegna termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito.